

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

21 LUG. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

21 LUG. 1999

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angelo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Easquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - BONADONNA - DONATO - FEDERICO - META

DELIBERAZIONE N° 11098

OGGETTO:

Rinnovo autorizzazione attività stoccaggio prodotti agricoli in fruttifici pericolosi derivanti dal proprio ciclo produttivo in un insediamento produttivo - CHEMI S.p.A. sito in Patrica, Via Veduggi, 5.



OGGETTO: Rinnovo autorizzazione attività stoccaggio provvisorio rifiuti speciali pericolosi derivanti dal proprio ciclo di produzione interno insediamento produttivo **CHEMI S.p.A.** sito in Patrica Via Vedisi, 5.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 19984;

VISTO il Decreto Legislativo n. 22/97;

VISTA la L.R. n. 27/98 avente ad oggetto la normativa regionale sulla gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 17 – comma 32 della Legge n. 127 del 15 maggio 1997;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 5275 del 12 luglio 1994 avente ad oggetto il rinnovo dell'autorizzazione all'attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi c/proprio all'interno dell'insediamento produttivo della **CHEMI S.p.A.** sito in Patrica – Via Vedisi, 5;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 3251 del 19 aprile 1995 avente ad oggetto l'estensione delle tipologie di rifiuti speciali pericolosi ad integrazione della deliberazione di cui al capoverso precedente;

VISTA la nota della **CHEMI S.p.A.** in data 8 marzo 1999 con la quale veniva richiesto all'Amministrazione Regionale il rinnovo delle citate deliberazioni;

VISTA la nota prot. n. 1018 del 2 aprile 1999 del Settore 70 dell'Assessorato all'Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali dell'Amministrazione Regionale con la quale veniva richiesto all'Amministrazione Provinciale di Frosinone ed all'ASL territorialmente competente di effettuare i controlli propedeutici all'eventuale rinnovo di cui sopra;

VISTA la nota prot. n. 4024 del 10 maggio 1999 dell'Azienda USL di Frosinone – SIPA Distretto "B" nella quale si esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione menzionata;



VISTA la nota dell'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone del 5 maggio 1999 nella quale si dichiara che non si rilevano modifiche o variazioni rispetto a quanto autorizzato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 5275 del 12 luglio 19994 e n. 3251 del 19 aprile 1995;

VISTO l'art. 57 - comma 4° del Decreto Legislativo n. 22/97 che prevede che le autorizzazioni per attività rientranti nello smaltimento dei rifiuti dovranno essere aggiornate in base alla nuova classificazione europea (CER);

VISTA la nota della **CHEMI S.p.A.** in data 5 luglio 1999 DDL/dp, con la quale la società medesima trasmette all'Amministrazione Regionale, una relazione tecnica delle tipologie di rifiuti ai sensi dell'art. 57 - comma 4° del Decreto Legislativo n. 22/97;

CONSIDERATO, pertanto, che non sussistono motivi ostativi al rinnovo delle deliberazioni di Giunta Regionale menzionate con le quali è stata autorizzata la **CHEMI S.p.A.** ad effettuare lo stoccaggio provvisorio in c/proprio di rifiuti speciali pericolosi all'interno del proprio insediamento produttivo sito in Patrica - Via Vedisi, 5;

all'unanimità

DELIBERA

d'autorizzare, alla stregua dell'art. 28 del Decreto Legislativo n. 22/97, per un periodo di anni 5 (cinque) dalla data del presente provvedimento, alla **CHEMI S.p.A.** - con sede e stabilimento in Patrica - Via Vedisi 5, all'esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio nell'ambito dell'insediamento produttivo, dei rifiuti speciali pericolosi sottoelencati derivanti dal proprio ciclo di lavorazione:

codici italiani	codici europei	quantità
classe E0	070507 - 070508	20 tonn.
classe F2	070502 - 190803	10 tonn.
classe H0	070509 - 070510	10 tonn.
classe A2	070501	30 tonn.
classe G0	070508	10 tonn.
classe B0	070504 - 160503	serb. 100 mc. tot. annuo 2000 tonn.
classe C0	070503	serb. 50 mc. tot. annuo 600 tonn.

La **CHEMI S.p.A.** dovrà adempiere all'obbligo di comunicazione annuale di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo n. 22/97 e dovrà curare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 22/97.

La **CHEMI S.p.A.** dovrà comunicare all'Amministrazione Regionale ed all'Amministrazione Provinciale di Frosinone il nominativo del Responsabile Tecnico ed ogni sua eventuale sostituzione.


La **CHEMI S.p.A.** dovrà osservare e porre in essere quanto previsto dall'**Allegato "A"** del presente provvedimento.

L'Amministrazione Provinciale di Frosinone avrà cura d'effettuare, con periodicità almeno semestrale, i controlli sull'attività autorizzata al fine d'accertare il rispetto della normativa vigente in materia.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 - comma 32 della Legge n. 127 del 15 maggio 1997.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



30 LUG. 1999

ALLEGATO "A"

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PREVISTE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI

1. Sono tenuti a prestare garanzia finanziaria e perfezionamento dell'atto autorizzativo rilasciato sotto condizione sospensiva, i titolari delle Società o ditte che svolgono le seguenti attività:
 - a) stoccaggio provvisorio dei rifiuti pericolosi;
 - b) trattamento di rifiuti pericolosi;
2. La garanzia finanziaria dovrà essere prestata, secondo quanto stabilito nei successivi punti, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di comunicazione dell'atto autorizzativo mediante lettera raccomandata a.r., con pena di revoca dell'autorizzazione medesima. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, nonché la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte della Regione mediante lettera raccomandata a.r., della garanzia prestata. Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tale accadimento l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione di avvenuta accettazione.
3. La garanzia finanziaria di cui sopra deve essere prestata in uno dei seguenti modi:
 - a) con versamento in numerario da effettuare presso la Tesoreria regionale;
 - b) deposito di titoli di Stato presso la stessa Tesoreria Regionale
 - c) prestazione di atto di fideiussione irrevocabile a favore della Regione rilasciata da Istituto Bancario o Assicurativo
4. Gli atti di fideiussione dovranno essere rilasciati:
 - per la fideiussione bancaria, dalle Aziende di Credito di cui all'art. 5 del Regio Decreto, Legge 12/3/1936, n° 875;
 - per la polizza fideiussoria dalle Società Assicuratrici elencate nei decreti aggiornati annualmente dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, come prescritto dal p. c) dell'art.1 della Legge 10/6/1982, n° 348.
5. In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della Regione la stessa dovrà essere ricostituita, entro trenta giorni dal prelievo in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nell'atto autorizzativo.
6. I valori e parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare della garanzia finanziaria sono i seguenti:

a) stoccaggio provvisori di rifiuti pericolosi:

L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di lire 300.000 per il quantitativo massimo di rifiuti pericolosi che la ditta è autorizzata a stoccare provvisoriamente espresso in tonnellate; l'ammontare della garanzia non dovrà comunque essere inferiore al lire 200.000.000.

Limitatamente allo stoccaggio provvisorio di accumulatori usati e relativi liquidi elettrolitici l'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di lire 5.000 per il quantitativo massimo che la Società è autorizzata a stoccare provvisoriamente espressa in metri cubi, per un valore minimo di lire 30.000.000.

b) Trattamento di rifiuti pericolosi - stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti non pericolosi:

L'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di lire 30.000 per il quantitativo massimo di rifiuti pericolosi che la Società è autorizzata a trattare in un anno, espressa in tonnellate.

Limitatamente agli impianti di incenerimento, l'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di lire 30.000 per il quantitativo massimo di rifiuti pericolosi che la ditta è autorizzato a trattare in un anno, espressa in tonnellate.

In entrambi i casi l'ammontare della garanzia non dovrà comunque essere inferiore a lire 100.000.000.

7. a. La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione.
7. b. Decorso tale periodo la garanzia rimane valida per i successivi 2 anni a tutela della esatta realizzazione del piano di bonifica delle aree interessate.
7. c. La Regione si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini di cui al punto 7. b., con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle Autorità di Controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di smaltimento.

